CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

PREINTESA RELATIVA ALLA MODIFICA DEGLI ARTT. 4 E 14 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2024-2026.

Il giorno **10 settembre 2026** alle ore **15:30**, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e la Rappresentanza Sindacale Unitaria, nonché i rappresentanti delle OO.SS. di categoria.
Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono la Preintesa relativa alla modifica degli artt. 4 e 14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2024-2026 nel testo che segue.

Art. 4
Compensi e indennità varie

- Indennità condizioni di lavoro

Verrà corrisposta un'unica indennità condizioni di lavoro destinata a remunerare lo svolgimento di attività che comportano rischio, disagio e maneggio valori.
L'indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività.

ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO	INDENNITA' GIORNALIERA
Guida dell'autovettura camerale o dell'autovettura per attività ispettiva dell'ufficio metrologia legale e sicurezza del prodotto	€ 2,00

ATTIVITA' DISAGIATE	INDENNITA' GIORNALIERA
Attività svolta presso l'archivio sotterraneo della sede di via Einaudi, per lavori effettuati di almeno mezza giornata	€ 3,00

ATTIVITA' IMPLICANTI IL MANEGGIO VALORI	INDENNITA' GIORNALIERA
Denaro contante o titoli equivalenti	€ 2,00

Le giornate lavorative saranno attestate dal Responsabile di Servizio.

- Indennità per specifiche responsabilità
Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità è riconosciuta al personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, che non risulti titolare di incarichi di EQ, un'indennità di importo non superiore a € 4.000 annui lordi.
Per individuare, all'interno dell'intervallo di valori sopra detto, l'importo dell'indennità da erogare ai singoli dipendenti delle categorie indicate, si tiene conto dei seguenti criteri:

- livello di responsabilità;
- complessità delle competenze attribuite;
- specializzazione richiesta dai compiti affidati;
- periodo di effettivo svolgimento dei compiti di responsabilità.

Potrà inoltre essere riconosciuta una indennità, di importo massimo non superiore a € 3.000 annui lordi, al personale appartenente all'area degli Istruttori, Operatori esperti e/o Operatori, per posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità, appositamente ed esclusivamente individuate con atto del Segretario Generale, in modo da garantire uniformità, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro e degli uffici, secondo i seguenti criteri:

A) sostituzione del Dirigente o incaricato di Elevata Qualificazione nella firma di atti a valenza esterna;

B) specifiche responsabilità di procedimenti di particolare complessità a rilevanza esterna;

C) specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti per l'attuazione di fasi, programmi o progetti di lavoro di particolare rilevanza, che possono comportare anche il coordinamento di gruppi di lavoro.

Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dall'Ente.

Le suddette indennità sono riconosciute per il periodo nel quale il dipendente esercita i predetti compiti, rapportate alla durata ed al grado di responsabilità dell'incarico

- Indennità di turno

Al personale che svolge il servizio in turni di lavoro è corrisposta una indennità, per i giorni di effettiva prestazione di servizio in turno, che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, i cui valori sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Ai fini della corresponsione delle indennità, le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata.

Le quote spettanti ai dipendenti a titolo di indennità di turno sono pagate nel mese successivo a quello nel quale è stato prestato il servizio collegato alla relativa indennità.

- Indennità di reperibilità

Al personale che svolge il servizio di reperibilità è corrisposta una indennità, con gli importi stabiliti dalla contrattazione nazionale, sulla base dell'attestazione trasmessa dal Responsabile del servizio (nominativi degli addetti, periodi di reperibilità effettivamente svolti, durata degli interventi diretti operati a seguito di chiamata).

Le quote spettanti ai dipendenti a titolo di indennità di reperibilità sono pagate nel mese successivo a quello nel quale è stato prestato il servizio collegato alla relativa indennità.

Le parti concordano di elevare a 8 il numero massimo di turni di reperibilità per ciascun dipendente. Il numero massimo di turni di reperibilità per ciascun dipendente si conteggia di norma in ottica mensile, fatta salva la possibilità di utilizzare una prospettiva trimestrale ove necessario.

CAPO V
INTERVENTI DI WELFARE

Art. 14
Welfare integrativo

Le risorse assegnate annualmente dalla Giunta camerale per l'attuazione del welfare integrativo saranno ripartite secondo le seguenti percentuali:

- Premi al merito scolastico dei figli 50%
- Iniziative con finalità sociali o culturali 50%

Lo stanziamento definito annualmente per finanziare i premi al merito scolastico, riservati ai figli del personale di ruolo dell'Ente, può essere integrato con ulteriori risorse del budget relativo al welfare aziendale per corrispondere il beneficio a tutti gli aventi diritto.

Qualora residuino risorse relative ai premi scolastici, le stesse potranno essere utilizzate per ulteriori benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti e/o iniziative di sostegno al reddito della famiglia.

Le parti concordano di utilizzare, in aggiunta alle risorse rese disponibili dalla Giunta camerale, una quota parte del Fondo delle risorse decentrate, pari a € 15.000, per ulteriori benefici di

natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti e/o iniziative di sostegno al reddito della famiglia.
Le parti concordano di destinare, dal 2025, al welfare aziendale eventuali economie del Fondo risorse decentrate, nella misura massima di € 7.000,00 per ciascuna annualità, qualora si rendano disponibili, ultimate le erogazioni dell'annualità di riferimento.
Le parti concordano di incrementare di € 10.000 per l'anno 2026 il fondo "Iniziative con finalità sociali o culturali" attingendo al fondo "Anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà", che verrà ridotto di pari importo.

Per la RSU e le OO.SS.

Per la delegazione di parte pubblica

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE

(ing. Roberto Saccone)